

Direttive quadro per campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport

Principi

Il presente documento stabilisce le condizioni per lo svolgimento di campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport nel rispetto delle disposizioni di protezione sovraordinate in vigore. L'Ufficio federale dello sport (UFSP), in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e con l'Ufficio federale della cultura (UFC), ha redatto delle direttive quadro per l'elaborazione di piani di protezione per i campi. Per i campi scolastici si applicano le direttive specifiche per le scuole emanate dagli enti o dalle autorità scolastiche.

I gruppi dovrebbero mantenere la stessa composizione per tutta la durata del campo. Vanno rispettate le regole di igiene e di distanziamento. Visto che la distanza necessaria tra i partecipanti non può essere mantenuta in ogni momento, dovranno essere registrati i dati di contatto ai fini di tracciare e contattare i partecipanti che sono stati a stretto contatto con una persona malata. Il servizio cantonale competente può esigere questi dati di contatto. Inoltre, l'organizzatore del campo deve designare una persona responsabile.

Numero di partecipanti

Attualmente non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero dei partecipanti nati nel 2001 e negli anni successivi. Tuttavia al **campo possono essere presenti solo massimo 15 persone** (compresa la direzione del campo) nate nel 2000 o prima. Il numero di bambini/giovani partecipanti e il numero di persone di accompagnamento dipende dalle possibilità concesse dall'infrastruttura. Pertanto il numero ammissibile dipende dalle regole generali di protezione e di igiene e in particolare dalla distanza da mantenere. Le autorità possono ridurre il numero massimo a seconda della situazione epidemiologica.

Obiettivi e competenze

L'obiettivo è di consentire lo svolgimento di campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport nel rispetto delle regole di igiene/salute e delle disposizioni epidemiologiche dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ovvero, si tratta di evitare i contagi nonché di impedire con la massima rapidità eventuali catene di trasmissione del coronavirus.

Ogni organizzazione deve applicare in modo coerente le presenti direttive per elaborare il proprio piano di protezione del campo.

La responsabilità del rispetto di tutte le direttive compete alla direzione del campo.

Inoltre, le direttive quadro per i campi e le attività che vi si svolgono devono essere comunicate con chiarezza prima e durante il campo a tutte le persone interessate per ottenere il loro appoggio e il rispetto delle misure.

Gli organizzatori devono elaborare e rispettare un piano di protezione adeguato che prenda in considerazione le disposizioni attuali della Confederazione ed eventuali regole più restrittive dei Cantoni e dei gestori degli impianti. Inoltre, il piano dell'organizzatore deve adeguarsi ai piani di protezione dei gestori delle strutture (amministrazioni dei campi, campeggi, infrastrutture sportive e altro) nonché alle disposizioni per svolgere attività culturali, sportive e ricreative.

Arrivo e partenza dal campo

Se si usano dei mezzi di trasporto pubblico valgono le regole di comportamento pubblicate. Nei veicoli per il trasporto del gruppo è obbligatorio indossare la mascherina.

Direttive quadro

Con queste direttive quadro si vuole contenere il coronavirus nel contesto dei campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport.

1. **Test:** si raccomanda di sottoporre a un test tutti i partecipanti prima del campo seguendo le raccomandazioni dell'UFSP. Inoltre, la procedura di test deve corrispondere alle disposizioni cantonali o delle autorità locali. In caso di risultato del test positivo, la persona e i suoi stretti contatti non possono prendere parte al campo. Il piano di protezione deve garantire che la partecipazione sia possibile solo con risultato negativo del test.
2. **Regole di igiene:** devono essere rispettate le regole di igiene dell'UFSP attualmente in vigore, vale a dire lavarsi regolarmente e accuratamente le mani, non stringersi la mano, evitare il contatto fisico e altro.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dello sport UFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ufficio federale della cultura UFC

- Mantenere la distanza:** le regole del distanziamento (1,5 metri di distanza minima) valgono ogni qualvolta possibile per tutte le persone, ovvero anche tra gli adulti (direzione e personale di assistenza) e i partecipanti. Pertanto bisogna aumentare la distanza dei letti nei dormitori e nelle camere.
- Obbligo di indossare la mascherina:** l'obbligo di mascherina vale per tutte le persone a partire dai 12 anni in tutti gli spazi chiusi, nei trasporti e nelle attività outdoor in cui non può essere rispettato il distanziamento di 1,5 m (zone di attesa, centro del villaggio ecc.). Eccezioni sono possibili quando si mangia (seduti), si fa la doccia, in camera da letto nonché quando si svolge un'attività incompatibile con l'obbligo di mascherina, come ad esempio **sport, fare musica ecc.**
- Dati di contatto e numero massimo di partecipanti: il numero massimo di partecipanti si rifà alle disposizioni valide a livello cantonale e dipende dalle possibilità consentite dall'infrastruttura. Il numero di partecipanti include la direzione del campo e le persone di assistenza che vi partecipano. Queste vengono registrate in una lista delle presenze per potere, in caso di un'infezione da COVID, tracciare gli eventuali contagi.
- Gruppo stabile:** per principio il campo è formato da un gruppo permanente, ovvero che non subisce cambiamenti. Si raccomanda di definire all'inizio del campo dei sottogruppi che per l'intera durata del campo svolgono insieme le attività e consumano i pasti, senza mischiarsi con gli altri sottogruppi. Questo vale anche per l'occupazione delle camere da letto. In caso di infezione COVID i sottogruppi facilitano il tracciamento di eventuali contagi.
- Sintomi di malattia:** se durante il campo si riscontrano dei sintomi di malattia presso i partecipanti, le persone della direzione o di assistenza, la persona in questione deve essere isolata, visitata urgentemente da un medico e sottoposta al test. In caso di risultato positivo del test il medico cantonale decide quali persone di contatto della persona contagiata devono essere messe in quarantena. La direzione del campo informa subito le persone interessate, ovvero partecipanti, assistenti, genitori, autorità.
- Responsabilità del campo e piano di protezione:** chi pianifica e svolge un campo deve designare una persona responsabile (direzione del campo) che garantisce il rispetto delle condizioni quadro in vigore e che sia in grado di presentare un piano di protezione specifico per il campo programmato.

Versione 5, Berna/Aprile, 20.04.2021

Coronavirus
COSÌ CI PROTEGGIAMO ✓
STOP CORONA
 Stato al 22.3.2021

1. Incontrare il minor numero possibile di persone.

2. Tenersi a distanza.

3. Usare la mascherina se non è possibile tenersi a distanza.

4. Obbligo della mascherina nei luoghi pubblici, nei trasporti pubblici e sul posto di lavoro.

5. Obbligo del telelavoro dove possibile.

6. Lavarsi accuratamente le mani.

7. Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.

8. Evitare le strette di mano.

9. Arieggiare più volte al giorno.

10. Manifestazioni pubbliche vietate private max. 10 pers. Assembramenti nello spazio pubblico max. 15 pers.

11. In caso di sintomi, fare immediatamente il test e restare a casa.

12. Fornire sempre i propri dati di contatto completi per il tracciamento.

13. Per interrompere le catene di infezione: scaricare e attivare l'app SwissCovid.

14. Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una persona positiva al test: quarantena.

15. Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.

www.ufsp-coronavirus.ch

Le regole possono variare da un Cantone all'altro

Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra
 Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
 Office fédéral de la santé publique OFSP
 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
 Uffici federal da sanadad publica UFSP

